



AVVISO DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA DEL BANDO

Concorso pubblico, per titoli ed esame pratico, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Operatore Socio-Sanitario (OSS) e per la formazione di una graduatoria di merito

L'Azienda di Servizi alla Persona Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori, in esecuzione della determinazione del Direttore Generale n. 137 del 20 ottobre 2026,

RENDE NOTO

che il bando approvato con determinazione del Direttore Generale n. 136 del 6 ottobre 2026 e pubblicato sul Portale unico del reclutamento inPA e sul sito istituzionale dell'A.S.P. è integrato e rettificato nei termini di seguito indicati.

Articolo 1 – Integrazione dell'articolo 2 del bando

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del bando è sostituito dal seguente:

Sul numero dei posti messi a concorso operano esclusivamente le riserve di legge effettivamente applicabili all'A.S.P. alla data di approvazione della graduatoria, incluse, ove maturate, quelle previste in favore dei volontari delle Forze armate appartenenti alle categorie individuate dagli articoli 678, comma 9, e 1014, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, purché in possesso delle condizioni previste dalla legge, compreso, ove richiesto, il congedo senza demerito e ogni ulteriore requisito previsto dalla disciplina applicabile.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 sono inseriti i seguenti commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies:

1-bis. La riserva ordinaria prevista dall'articolo 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 è pari al 30% dei posti messi a concorso, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge. 1-ter. Poiché la presente procedura riguarda n. 3 posti, la quota teorica di riserva è pari a 0,90 posto. La frazione di posto non costituisce un posto autonomo e sarà gestita secondo l'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010, mediante cumulo con le riserve relative alle procedure successive della medesima A.S.P. ovvero secondo le ulteriori modalità consentite dalla normativa vigente in occasione di successive assunzioni effettuate mediante scorrimento della graduatoria. 1-quater. Le eventuali frazioni di riserva maturate in precedenti procedure possono essere

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

utilizzate esclusivamente previa ricostruzione e formalizzazione negli atti dell'A.S.P., con indicazione delle procedure di provenienza, delle quote maturate, delle quote già utilizzate e delle quote ancora disponibili. La presente procedura non determina automaticamente la trasformazione di eventuali frazioni pregresse in un numero predeterminato di posti riservati e non modifica il numero dei posti messi a concorso. 1-quinquies. La riserva è applicata esclusivamente nei confronti dei candidati che abbiano dichiarato espressamente il relativo titolo nella domanda di partecipazione entro il termine di scadenza del bando e che risultino in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa vigente. La mancata dichiarazione tempestiva comporta la non applicazione della riserva nella presente procedura, ferma restando l'eventuale ammissione alla selezione ordinaria quando sussistano gli altri requisiti.

1. I commi successivi dell'articolo 2 restano invariati e devono intendersi coordinati con le disposizioni introdotte dal presente articolo.

Articolo 2 – Integrazione dell'articolo 6, comma 1, lettera l), del bando

1. La lettera l) dell'articolo 6, comma 1, è sostituita dalla seguente:

l) eventuale possesso di titoli di riserva e di preferenza, con indicazione specifica della categoria di appartenenza, della norma attributiva del beneficio, dell'amministrazione o Forza armata di provenienza, del periodo di servizio e degli elementi necessari per verificare il possesso delle condizioni richieste;

1. La dichiarazione deve essere resa entro il termine originario di presentazione della domanda. La documentazione successivamente richiesta dall'A.S.P. può comprovare un titolo già dichiarato, ma non può introdurre per la prima volta un titolo di riserva omesso nella domanda.

Articolo 3 – Integrazione dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del bando

1. La lettera d) dell'articolo 7, comma 1, è sostituita dalla seguente:

d) eventuale documentazione relativa a riserve, preferenze, disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento. Per il titolo di riserva in favore dei volontari delle Forze armate, la documentazione deve consentire, ove richiesta, la verifica della categoria di appartenenza, del periodo di servizio, della modalità di cessazione dal servizio, del congedo senza demerito e degli ulteriori presupposti previsti dalla normativa vigente;

1. L'A.S.P. può richiedere chiarimenti o documentazione integrativa ai candidati che abbiano già dichiarato il titolo, senza che tale facoltà consenta di sanare l'omessa dichiarazione originaria.

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Articolo 4 – Integrazione dell'articolo 8 del bando

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 è inserito il seguente comma 3-bis:

3-bis. L'omessa dichiarazione nella domanda del titolo di riserva comporta la non applicazione della riserva nella presente procedura. Non è ammessa la regolarizzazione postuma consistente nell'introduzione di un titolo di riserva non dichiarato entro il termine di presentazione della domanda.

Articolo 5 – Integrazione dell'articolo 13 del bando

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 è inserito il seguente comma 3-bis:

3-bis. La graduatoria di merito è formata e utilizzata nel rispetto delle riserve di legge dichiarate dai candidati e applicabili alla procedura. L'applicazione della riserva è subordinata alla verifica dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa vigente e alla tempestiva dichiarazione del relativo titolo nella domanda. Le frazioni di posto sono gestite secondo l'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010.

Articolo 6 – Integrazione dell'articolo 14 del bando

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 è inserito il seguente comma 4-bis:

4-bis. In caso di ulteriori assunzioni mediante scorrimento della graduatoria, l'A.S.P. verifica l'applicazione delle riserve di legge e l'eventuale utilizzo delle frazioni di posto maturate ai sensi dell'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010, sulla base degli atti e dei prospetti interni di ricostruzione delle quote.

Articolo 7 – Integrazione dell'articolo 15 del bando

1. Il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

1. Sono dichiarati vincitori i primi tre candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, fatta salva l'applicazione delle riserve di legge spettanti ai candidati che abbiano dichiarato tempestivamente il relativo titolo e che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 8 – Conferma del termine di presentazione delle domande

1. Il termine di presentazione delle domande resta quello originariamente stabilito dall'articolo 5 del bando.

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

2. Non è disposta la riapertura o la proroga del termine, in quanto la presente integrazione: rende puntuale una riserva già espressamente richiamata nell'articolo 2 del bando; conferma l'obbligo, già previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera l), di dichiarare gli eventuali titoli di riserva; conferma la possibilità, già prevista dall'articolo 7, di produrre la documentazione relativa alle riserve; non modifica i requisiti di ammissione, il numero dei posti, le prove, i punteggi, la soglia di superamento o le modalità di formazione della graduatoria; non introduce una nuova categoria di beneficiari, ma esplicita le condizioni e le modalità di applicazione di una riserva già prevista dal bando e dalla legge.
3. Le domande già presentate restano valide. Sono valutabili, ai fini della riserva, esclusivamente i titoli dichiarati entro il termine originario e posseduti alla data prevista dal bando e dalla normativa applicabile.
4. Restano ferme tutte le altre disposizioni del bando non incompatibili con il presente avviso.

Articolo 9 – Pubblicazione

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'A.S.P., nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso", e sul Portale unico del reclutamento inPA, ove richiesto o tecnicamente necessario.
2. La pubblicazione dell'avviso costituisce comunicazione generale ai candidati della disciplina integrativa.